



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 57 del 14/04/2022

OGGETTO: MODIFICA DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEGLI INCARICHI LEGALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 21/02/2022.

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di Aprile alle ore 13:00, nella Sala Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Carlo Zoccolotti la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale Monti Dr.ssa Geltrude.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente
<u>1</u>	Sindaco	ZOCCOLOTTI CARLO	SI
<u>2</u>	Vice Sindaco	PICCARRETA FRANCESCA	SI
<u>3</u>	Assessore Comunale	BRIZIARELLI GIULIA	NO
<u>4</u>	Assessore Comunale	CASTELLI GIANCARLO	SI
<u>5</u>	Assessore Comunale	LOMMI LUCA	SI
<u>6</u>	Assessore Comunale	SILVESTRINI ROBERTO	SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 167 del 20/12/2017 e n. 24 del 16/02/2018 questa Amministrazione ha approvato il disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali predisposto ai sensi degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016 definendo le modalità, i criteri per il conferimento e le principali condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi stessi;
- con determinazione dirigenziale n.15 del 31/01/2019 è stato approvato il connesso elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa del Comune di Genzano di Roma;
- con successive determinazioni dirigenziali n.20 del 30/01/2020 e n.8 del 29/01/2021, il suddetto elenco è stato aggiornato e revisionato;
- nell'elenco sono stati iscritti i professionisti in possesso dei requisiti prescritti e che hanno presentato tutta la documentazione richiesta dall'avviso pubblico;

Richiamato il Codice degli Appalti pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2016 e successivamente integrato e modificato con vari interventi normativi e da ultimo dalla Legge 120/2020;

Rilevato che

- ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. d) punto 5) del D. Lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii., le disposizioni del Codice degli Appalti non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di rappresentanza in giudizio, per l'arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati procedimenti;
- l'affidamento di tali servizi deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, del menzionato Codice, secondo cui l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Preso atto delle linee guida n. 12 “Affidamenti dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell'Autorità ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ed in particolare del punto 3.1.3 in cui si statuisce che *rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale;*

Richiamato l'obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali - pur se esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c-d di cui al D.Lgs 50/2016 – devono rispettare i principi di economicità,



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Dato atto che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2022, è stato abrogato il disciplinare approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 167 del 20/12/2017 e n. 24 del 16/02/2018 ed è stato approvato un nuovo disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali;

- il citato provvedimento disciplina la gestione del contenzioso dell'Ente, stragiudiziale e giudiziale, il ruolo e le funzioni dell'Ufficio Affari Generali e Contenzioso nonché le modalità di conferimento degli incarichi legali, i termini della rappresentanza processuale nonché le modalità di erogazione ed i limiti degli onorari legali;

Preso atto che

- il citato disciplinare è adeguato alla normativa di cui al Regolamento UE 679/2016, (RGPD) sulla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi” nonché alla normativa nazionale di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101;

- il citato provvedimento rispetta, altresì, la normativa in materia di “equo compenso” in base alla quale il compenso determinato nelle convenzioni di incarico professionale si considera equo se proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme al parametri previsti dal Decreto Ministeriale 55/2014 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione del consequenziale avviso pubblico di invito alla presentazione di domande per la formazione di un nuovo elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa del Comune di Genzano di Roma, è pervenuta nota prot. n. 13346/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con la quale si chiede di specificare, nei relativi atti di cui alla procedura in oggetto e nel rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia di equo compenso, che il compenso dei professionisti non potrà essere comunque inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018);

Ritenuto opportuno modificare, apportando la suddetta specifica, il disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali, così come sopra approvato, integrando in particolare l'art. 4 – “Istituzione dell'elenco degli avvocati del Comune”, l'art. 7 – “Conferimento incarico” e l'art. 9 – “Condizioni e modi di assunzione del patrocinio legale per dipendenti ed amministratori”, riformulando il contenuto degli articoli come di seguito riportato:

“”””””””””””””

ART. 4 - Istituzione dell'elenco degli avvocati del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente dell'Ufficio Legale, Contenzioso e Contratti secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

Sezione B – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: PROCEDURE DI GARA E CONTRATTI PUBBLICI.

Sezione C – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: URBANISTICA ED EDILIZIA.

Sezione D - CONTENZIOSO CIVILE.

Sezione E - CONTENZIOSO LAVORISTICO: PUBBLICO IMPIEGO.

Sezione F - CONTENZIOSO PENALE.

Sezione G - CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura dell'Ufficio Legale, Contenzioso e Contratti, di Avviso pubblico all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente e dalla comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Roma.

1. L'elenco così formato avrà valore quadriennale. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 maggio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione della modulistica disponibile sul sito comunale.

1. I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti nell'elenco secondo l'ordine di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il numero di protocollo acquisito in ingresso presso l'Ente. L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito e non comporta l'assunzione di impegno da parte dell'amministrazione.

1. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti eventualmente non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e complessità o di assoluta particolarità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione.

1. In relazione all'oggetto della controversia, inoltre, gli incarichi potranno essere conferiti tenendo conto della consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o dell'attività prestata in favore dell'Ente nello svolgimento di incarichi analoghi, incaricando professionisti anche non iscritti nell'elenco di cui all'art.4.

1. Nelle ipotesi di conferimento di incarico legale di cui al comma 4 e 5, il compenso professionale non potrà comunque superare i valori medi previsti per scaglione di riferimento dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n.55 e ss.mm.ii. **Il compenso dei professionisti non potrà, inoltre e comunque, essere inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018).**

1. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 7 - Conferimento incarico

1. L'Ente, che intende avvalersi dell'attività dell'Avvocato, provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio, in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza,



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

parità di trattamento, rotazione ed economicità, individuando almeno n.3 professionisti (ovvero tutti i professionisti iscritti nell'elenco nella sezione di riferimento, se in numero inferiore) da interpellare.

2. Si procederà, quindi, a chiedere ai tre professionisti il miglior preventivo per la difesa dell'Amministrazione, nonché l'evidenza di pregresse esperienze in vertenze analoghe ed i relativi risultati conseguiti. Saranno valutati prioritariamente gli incarichi professionali prestati a favore di pubbliche amministrazioni. Il conferimento dell'incarico avverrà, pertanto, sulla base di parametri non solo economici, ma anche qualitativi a favore dell'offerta complessivamente migliore.

Il compenso professionale non potrà comunque superare i valori medi previsti per scaglione di riferimento dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n.55 e ss.mm.ii. *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31/12/2012 n.247”*. **Il compenso dei professionisti non potrà, inoltre e comunque, essere inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018).**

Nella redazione del preventivo il professionista dovrà specificare l'ammontare delle spese legali distinte per fasi, indicando il valore di ciascuna di esse.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, il Dirigente potrà autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo.

Qualora il Giudice, a seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente le spese di giudizio, provveda a liquidare una somma, a titolo di compenso professionale, maggiore di quella pattuita in convenzione, tale maggior somma spetta all'Avvocato officiato solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente.

3. Resta onere del professionista, al momento del conferimento dell'incarico, comunicare all'Ufficio Legale, Contenzioso e Contratti eventuali aggiornamenti relativi al curriculum professionale e alla polizza assicurativa presentati per l'iscrizione all'albo nonché eventuali elementi che comportino la necessità di modificare il preventivo di spesa formulato.

3. L'atto con il quale l'Avvocato è incaricato dovrà prevedere:

- indicazione del valore della causa;
- compenso professionale, determinato in base al preventivo di spesa formulato;
- obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- obbligo dell'Avvocato ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- obbligo dell'Avvocato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- obbligo di parere scritto relativo all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

ART. 9 - Condizioni e modi di assunzione del patrocinio legale per dipendenti ed amministratori

1. Affinché l'Amministrazione possa assumere gli oneri di assistenza legale in favore di dipendenti ed amministratori, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

che si tratti di un dipendente, ossia di un soggetto che intrattenga o abbia intrattenuto, durante i fatti di causa, un rapporto di impiego presso l'Amministrazione, o di un amministratore, ossia Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale;

che il procedimento amministrativo, civile o penale attenga a fatti o ad atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio del dipendente o del mandato dell'amministratore;

che non sussista conflitto tra l'interesse proprio del dipendente o amministratore e quello dell'amministrazione in relazione ai fatti di causa.

2. Per oneri di difesa si intendono le spese legali dei difensori incaricati nonché ogni ulteriore spesa che si renda necessaria per la difesa.

2. L'assunzione degli oneri di difesa è deliberata dalla Giunta comunale, quale organo collegiale di governo chiamato a valutare nel suo complesso la presenza di eventuali conflitti di interesse con l'Ente, previa richiesta del dipendente o amministratore interessato, essendo escluso ogni automatismo nel riconoscimento del beneficio.

2. L'assunzione degli oneri avviene all'atto dell'avvio di un procedimento amministrativo, civile o penale a carico del dipendente o amministratore, il quale, non appena edotto del procedimento, qualora intenda avvalersi del beneficio in oggetto, deve formulare immediata richiesta all'Amministrazione di assunzione dei relativi oneri, suggerendo, se del caso, il nominativo del legale dal quale intende farsi assistere.

2. L'eventuale tardiva denuncia di una vertenza giudiziale da parte dei soggetti interessati/coinvolti nell'ambito della stessa potrebbe determinare la non operatività delle garanzie assicurative di cui alla polizza Tutela Legale contratta dall'amministrazione e, conseguentemente, la perdita del diritto al rimborso delle spese legali.

6. Il dipendente o amministratore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, a cui avanza la richiesta, la documentazione inerente il procedimento a cui è sottoposto fino al relativo esito e di trasmettere copia del provvedimento finale.

6. E' rimessa all'Amministrazione la valutazione finale circa la sussistenza o meno di un conflitto di interessi tra la posizione del dipendente o amministratore e quella dell'Ente.

6. Con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Legale, Contenzioso e Contratti viene designato il legale incaricato della difesa, che deve essere di comune gradimento all'Ente ed al dipendente o amministratore.

9. In ogni caso gli oneri di difesa assunti dal Comune agli effetti del presente articolo non possono superare gli importi determinati in base al valore della causa come stabilito dal D.M. 55/2014 nei suoi limiti medi, e salvo eventuali modificazioni successive, e debbono risultare da parcella dettagliata. **Il compenso dei professionisti non potrà, inoltre e comunque, essere inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018).**

10 E' ammesso il rimborso delle spese e competenze legali, debitamente documentate, che siano state sostenute dal dipendente o amministratore all'esito di un procedimento a proprio carico per atti e fatti commessi nell'adempimento del proprio ufficio, a condizione che il legale incaricato sia di gradimento dell'Amministrazione, che non sussista conflitto di interessi con l'Ente e che sia intervenuta sentenza di assoluzione nel merito con formula piena ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p. (perché il fatto non sussiste; perché l'imputato non lo ha commesso; perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; perché il reato è stato commesso da

Deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 14/04/2022



COMUNE DI GENZANO DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione) o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione dal quale risulti confermata l'assenza di conflitto di interessi; Non possono in ogni caso dar luogo all'erogazione del beneficio le declaratorie di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per mera improcedibilità dell'azione penale, o comunque con formule meramente processuali , ivi compresa l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'assoluzione per difetto di elementi probatori ex art. 530 comma 2 c.p.p., l'amnistia, il patteggiamento, l'oblazione.

11. Per ciò che non è espressamente disciplinato nel presente articolo si fa riferimento alla vigente normativa e giurisprudenza in materia.

Ritenuto, inoltre, opportuno provvedere alla costituzione del nuovo elenco di professionisti avvocati, in prima istanza in seguito ad apposito avviso, e, successivamente, con le modalità di cui agli artt. 4 e 6 del disciplinare, restando comunque inteso che, nelle more della costituzione del nuovo elenco di professionisti avvocati, i nominativi cui conferire incarico saranno attinti dall'elenco al momento vigente;

Dato atto che nel nuovo elenco non ci sarà una confluenza automatica dei professionisti inseriti nell'attuale albo, dovendo pertanto questi ultimi eventualmente richiederne formalmente l'inserimento, in seguito all'avviso di cui al punto precedente, ovvero, anche successivamente, con le modalità di cui agli artt. 4 e 6 del disciplinare;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 Tuel;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri, allegati in copia alla presente, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte di:

- il Dirigente Area Amministrativa, f.to dott.ssa Geltrude Monti, in data 14/04/2022 favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- il Dirigente dell'Area Finanziaria, f.to dott. Stefano Mencucci, in data 14/04/2022, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di modificare il disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali del Comune di Genzano di Roma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2022 integrando in particolare l'art. 4 – “Istituzione dell'elenco degli avvocati del Comune”, l'art. 7 – “Conferimento incarico” e l'art. 9 – “Condizioni e modi di assunzione del patrocinio legale per dipendenti ed amministratori”, riformulando il contenuto di tali articoli come di seguito riportato:



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 7 - Conferimento incarico

1. L'Ente, che intende avvalersi dell'attività dell'Avvocato, provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio, in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, rotazione ed economicità, individuando almeno n.3 professionisti (ovvero tutti i professionisti iscritti nell'elenco nella sezione di riferimento, se in numero inferiore) da interpellare.

2. Si procederà, quindi, a chiedere ai tre professionisti il miglior preventivo per la difesa dell'Amministrazione, nonché l'evidenza di pregresse esperienze in vertenze analoghe ed i relativi risultati conseguiti. Saranno valutati prioritariamente gli incarichi professionali prestati a favore di pubbliche amministrazioni. Il conferimento dell'incarico avverrà, pertanto, sulla base di parametri non solo economici, ma anche qualitativi a favore dell'offerta complessivamente migliore.

Il compenso professionale non potrà comunque superare i valori medi previsti per scaglione di riferimento dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n.55 e ss.mm.ii. *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31/12/2012 n.247”*. **Il compenso dei professionisti non potrà, inoltre e comunque, essere inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018).**

Nella redazione del preventivo il professionista dovrà specificare l'ammontare delle spese legali distinte per fasi, indicando il valore di ciascuna di esse.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, il Dirigente potrà autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo.

Qualora il Giudice, a seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente le spese di giudizio, provveda a liquidare una somma, a titolo di compenso professionale, maggiore di quella pattuita in convenzione, tale maggior somma spetta all'Avvocato officiato solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente.

3. Resta onere del professionista, al momento del conferimento dell'incarico, comunicare all'Ufficio Legale, Contenzioso e Contratti eventuali aggiornamenti relativi al curriculum professionale e alla polizza assicurativa presentati per l'iscrizione all'albo nonché eventuali elementi che comportino la necessità di modificare il preventivo di spesa formulato.

3. L'atto con il quale l'Avvocato è incaricato dovrà prevedere:

- indicazione del valore della causa;
- compenso professionale, determinato in base al preventivo di spesa formulato;
- obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- obbligo dell'Avvocato ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- obbligo dell'Avvocato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- obbligo di parere scritto relativo all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

ART. 9 - Condizioni e modi di assunzione del patrocinio legale per dipendenti ed amministratori

1. Affinché l'Amministrazione possa assumere gli oneri di assistenza legale in favore di dipendenti ed amministratori, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- che si tratti di un dipendente, ossia di un soggetto che intrattenga o abbia intrattenuto, durante i fatti di causa, un rapporto di impiego presso l'Amministrazione, o di un amministratore, ossia Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale;
- che il procedimento amministrativo, civile o penale attenga a fatti o ad atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio del dipendente o del mandato dell'amministratore;
- che non sussista conflitto tra l'interesse proprio del dipendente o amministratore e quello dell'amministrazione in relazione ai fatti di causa.

2. Per oneri di difesa si intendono le spese legali dei difensori incaricati nonché ogni ulteriore spesa che si renda necessaria per la difesa.

2. L'assunzione degli oneri di difesa è deliberata dalla Giunta comunale, quale organo collegiale di governo chiamato a valutare nel suo complesso la presenza di eventuali conflitti di interesse con l'Ente, previa richiesta del dipendente o amministratore interessato, essendo escluso ogni automatismo nel riconoscimento del beneficio.

2. L'assunzione degli oneri avviene all'atto dell'avvio di un procedimento amministrativo, civile o penale a carico del dipendente o amministratore, il quale, non appena edotto del procedimento, qualora intenda avvalersi del beneficio in oggetto, deve formulare immediata richiesta all'Amministrazione di assunzione dei relativi oneri, suggerendo, se del caso, il nominativo del legale dal quale intende farsi assistere.

2. L'eventuale tardiva denuncia di una vertenza giudiziale da parte dei soggetti interessati/coinvolti nell'ambito della stessa potrebbe determinare la non operatività delle garanzie assicurative di cui alla polizza Tutela Legale contratta dall'amministrazione e, conseguentemente, la perdita del diritto al rimborso delle spese legali.

6. Il dipendente o amministratore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, a cui avanza la richiesta, la documentazione inerente il procedimento a cui è sottoposto fino al relativo esito e di trasmettere copia del provvedimento finale.

6. E' rimessa all'Amministrazione la valutazione finale circa la sussistenza o meno di un conflitto di interessi tra la posizione del dipendente o amministratore e quella dell'Ente.

6. Con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Legale, Contenzioso e Contratti viene designato il legale incaricato della difesa, che deve essere di comune gradimento all'Ente ed al dipendente o amministratore.

9. In ogni caso gli oneri di difesa assunti dal Comune agli effetti del presente articolo non possono superare gli importi determinati in base al valore della causa come stabilito dal D.M. 55/2014 nei suoi limiti medi, e salvo eventuali modificazioni successive, e debbono risultare da parcella detagliata. **Il compenso dei professionisti non potrà, inoltre e comunque, essere inferiore ai**



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

minimi inderogabili dei vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018).

10 E' ammesso il rimborso delle spese e competenze legali, debitamente documentate, che siano state sostenute dal dipendente o amministratore all'esito di un procedimento a proprio carico per atti e fatti commessi nell'adempimento del proprio ufficio, a condizione che il legale incaricato sia di gradimento dell'Amministrazione, che non sussista conflitto di interessi con l'Ente e che sia intervenuta sentenza di assoluzione nel merito con formula piena ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p. (perché il fatto non sussiste; perché l'imputato non lo ha commesso; perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; perché il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione) o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione dal quale risulti confermata l'assenza di conflitto di interessi;

Non possono in ogni caso dar luogo all'erogazione del beneficio le declaratorie di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per mera improcedibilità dell'azione penale, o comunque con formule meramente processuali, ivi compresa l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'assoluzione per difetto di elementi probatori ex art. 530 comma 2 c.p.p., l'amnistia, il patteggiamento, l'oblazione.

11. Per ciò che non è espressamente disciplinato nel presente articolo si fa riferimento alla vigente normativa e giurisprudenza in materia. “*****”

- di dare atto che il disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali, è composto di n.16 articoli, il cui testo, come sopra modificato, è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente

DELIBERA

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, TUEL, stante la pendenza del termine per la presentazione delle domande per la formazione del nuovo elenco di professionisti avvocati.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
Carlo Zoccolotti

Vice Segretario Generale
Monti Dr.ssa Geltrude

(atto sottoscritto digitalmente)